



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per  
l'emergenza Bse*

## **1. La legge 118/2002: interventi collegati alla BSE.**

Il decreto legge 19.4.2002, n.68, convertito in legge 18.6.2002, n.118, recante “Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi”, ha previsto interventi finanziari ed iniziative per far fronte ad alcune problematiche conseguenti alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che ha interessato anche il nostro Paese, ed in particolare:

- *al comma 1*: l’eliminazione dei materiali classificati a rischio dalla normativa comunitaria e l’assicurazione dei processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati nel territorio nazionale, riconoscendo dall’1.1.2002 al 31.10.2002, un contributo per le attività relative all’obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione di detti materiali;

- *al comma 6*: il riconoscimento all'allevatore nella cui azienda siano state effettuate procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività al test per la BSE dei capi presenti in azienda:
  - a) una indennità destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento in proporzione alle unità di bovino adulto abbattute;
  - b) un contributo per il riacquisto dei capi;
- *al comma 8*: l'istituzione del tavolo della filiera zootecnica.

La stipula di un accordo interprofessionale di tutta la filiera zootecnica, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi allo smaltimento dei materiali a rischio in quanto dall'1.11.2002 si interrompono le misure di sostegno assicurate alla filiera zootecnica.

L'adozione di un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per determinare, in assenza dell'accordo interprofessionale, i soggetti obbligati al prelievo ed al versamento delle somme destinate allo stesso fine, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo.

### ***1.1 Criteri e modalità per la erogazione della indennità per l'abbattimento dei bovini.***

L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al comma 6 della citata legge 118/2002 sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.

Tale decreto, acquisita l'intesa della Conferenza e sottoscritto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, è alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

In sintesi nel provvedimento:

- si fa riferimento, per il calcolo dell'indennità di mancato reddito, allo stato produttivo del bovino abbattuto e il periodo intercorrente fino alla sua sostituzione con un nuovo animale in produzione; per i bovini da latte l'indennizzo è attribuito per unità di bovino adulto (UBA) calcolando in tal senso i bovini presenti in allevamento; per i bovini da carne un'indennità per giorno di gravidanza. Per il calcolo dell'indennità di acquisto di nuovi capi bovini, sono stati utilizzati i criteri definiti dal Commissario

straordinario BSE e ripresi nel bollettino ISMEA che rileva il prezzo degli animali da vita e da riproduzione.

- vengono evitate sovra compensazioni in presenza di interventi statali e regionali;
- si prevede il rimborso da parte di AGEA direttamente alle Regioni che hanno già anticipato gli indennizzi agli allevatori con propri fondi.

### ***1.2 Istituzione del tavolo della filiera zootecnica***

Con D.M. n.22468 del 26.7.2002 è stato istituito, ai sensi del comma 8 della legge 118/2002, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Tavolo della filiera zootecnica che collabora con lo stesso Ministero per :

- a) assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo;
- b) assicurare i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale;

- c) determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato nel settore zootecnico.

Fanno parte del tavolo, oltre ai rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e della salute, i rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli allevatori, dei macellatori, della cooperazione, della distribuzione tradizionale e moderna e dei consumatori.

### ***1.3 Accordo interprofessionale della filiera zootecnica***

Come innanzi ricordato i contributi pubblici, previsti dall'art. 1, comma 1, della richiamata legge 118/2002, per assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica l'eliminazione dei materiali classificati a rischio ai sensi della decisione n. 2000/766/CE del consiglio del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati nel territorio nazionale, sono riconosciuti fino al 31 ottobre 2002. Dal 1 novembre 2002 il tavolo della filiera zootecnica previsto al comma 8 della stessa legge 118/2002 avrebbe dovuto stipulare un accordo interprofessionale per assicurare il proseguimento dell'eliminazione dei materiali classificati a rischio e la copertura dei relativi costi.

Il Tavolo della filiera zootecnica si riunì fin dal 12.7.2002 e nella riunione del 30.7.2002 espresse l'intendimento di non costituire un organismo/consorzio che provvedesse direttamente alle attività inerenti la raccolta e smaltimento del materiale a rischio, come previsto dall'art.1, comma 2 della legge 118/2002, ma di un organismo con finalità di verifica e controllo della corretta gestione delle attività, mentre il finanziamento sarebbe dovuto avvenire attraverso il prelievo nel punto finale della filiera e cioè la distribuzione.

Il 5.9.2002 i rappresentanti della filiera sottoscrivono un documento contenente le "Linee guida per l'accordo interprofessionale". Il documento in sintesi prevede:

- **finalità:** garantire il ritiro e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale su tutto il territorio nazionale a partire dall'1.11.2002;
- **prelievo:** coprire l'intero costo del servizio di raccolta, trasformazione ed eventuale incenerimento. I soggetti obbligati al prelievo ed al versamento delle somme destinate alle finalità della legge sono i soggetti che vendono al consumatore (dettaglianti e grossisti) con esenzione di quelli di piccole dimensioni economiche (700.000 € di fatturato);

- gestione del fondo direttamente da AGEA;
- monitoraggio garantito dalla P.A. con il supporto di un Comitato di coordinamento;
- sanzioni per il mancato rispetto dell'accordo.

Il Tavolo non ha tuttavia completato la definizione del quadro tecnico organizzativo per detto accordo, entro i termini, in quanto sono emersi due punti critici e precisamente:

- la determinazione del soggetto obbligato al prelievo ed al relativo versamento;
- meccanismo di distribuzione del costo del prelievo tra le parti della filiera.

La filiera ha quindi sottoscritto, il giorno 28 ottobre 2002, un protocollo di intesa volto a garantire, a decorrere dal 1 novembre 2002 fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di recepimento dell'accordo di filiera o del decreto interministeriale in sostituzione di detto accordo di filiera, e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ivi compresa la verifica dei relativi costi, costituendo un apposito "Comitato di garanzia". Il predetto protocollo d'intesa è stato approvato con DM del 31.10.2002 (G.U. n.266 del 13.11.2002) ed il Comitato di garanzia è stato istituito con D.M. n. 24122 del 27.11.2002.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha quindi predisposto uno schema di decreto interministeriale sostitutivo dell'accordo che ha sottoposto al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto.

Prima dell'invio del suddetto schema di provvedimento alla Conferenza permanente Stato-Regioni per l'intesa, è stata convocata, nel mese di marzo 2003, la filiera zootecnica per valutare ancora una volta le condizioni per un accordo di filiera sulla base di una possibilità di prevedere anche accordi separati per filiera-specie animale (bovini e ovi-caprini, suini, ovi-cunicoli).

Il Tavolo, nella riunione del 14.3.2002, ha preso atto della circostanza che, nonostante gli sforzi compiuti da alcuni mesi, non esistono le condizioni per la conclusione di un accordo che possa essere soddisfacente per tutte le componenti della filiera zootecnica. Ciò anche se singole componenti della filiera, con particolare riferimento al settore avicolo, sarebbero state nelle condizioni di pervenire ad un accordo.



## **2. Smaltimento delle farine e del materiale a rischio**

La legge 18 giugno 2002, n. 118, all'art.1, comma 1, prevede per l'anno 2002 il riconoscimento di contributi forfetari per tonnellata di materiale distrutto, contributi che sono a copertura di tutte le attività connesse (raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione).

In particolare, le relative Circolari applicative prevedono che la pratica si attivi con la presentazione di una “denuncia di distruzione”, che riporta la quantità di materiale che il richiedente prevede di avviare alla distruzione in un determinato periodo, e si completa con la presentazione di una “richiesta di corresponsione del contributo” (domanda di liquidazione) corredata dalla documentazione attestante l'effettivo quantitativo distrutto.

Al 28.02.2003, risultano pervenute “richieste di corresponsione contributo” concernenti i seguenti quantitativi effettivamente distrutti:

- Tal quale e farine ad alto rischio e rischio specifico:  
ton. 171.993 pari a €34.931 mila

- Farine a basso rischio: ton.  
91.238 pari a €16.697 mila

E' bene sottolineare che non è previsto alcun termine per la presentazione delle "richieste di corresponsione contributo" in argomento, e, pertanto, queste continuano tuttora ad arrivare.

### ***2.1. Stoccaggio Ag.E.A. delle farine di carne a basso rischio (Art. 1 comma 13 Legge 118/02).***

Si evidenzia che nel periodo interessato la giacenza delle farine in argomento non si è pressoché modificata risultando pari a oltre Ton. 347 mila.

Nel merito si ricorda che l'Agea, nel corso del periodo 1° aprile 2002 – 28 febbraio 2003, ha sottoscritto appositi protocolli d'intesa con l'Enel e l'Endesa, finalizzati a minimizzare gli oneri di smaltimento con un potenziale di smaltimento di circa 150.000/anno di farine.

Al 28 febbraio 2003 erano state smaltite circa 300 tonnellate delle anzidette farine.

### ***2.2. Indennizzi per i bovini macellati dal 1° aprile al 30 giugno 2001 (Art. 1 comma 7 Legge 118/02)***

Sulla base della documentazione già agli atti risultano erogabili i previsti indennizzi per un totale di n. 451.946 capi bovini così suddivisi per classe di età:

- 6 -12 mesi: n. 161.917
- 12 -18 mesi: n. 145.932
- 18 -24 mesi: n. 96.269
- 24 -30 mesi: n. 47.828

Si prevede, inoltre, che perverrà nei prossimi mesi la documentazione relativa agli indennizzi in argomento relativamente a n. 15.000 capi di età compresa tra i 6 e gli 8 mesi non già acquisita in quanto riferita a capi non rientranti nel campo di applicazione degli ordinari aiuti comunitari alla macellazione.

### ***2.3. Stato dei pagamenti***

Fino al 28 febbraio 2003 non sono stati effettuati pagamenti in quanto l'Agea è entrata nella effettiva disponibilità dei fondi relativi alla legge in argomento solo il 24 febbraio 2003.

Solo a partire da quest'ultima data, infatti, la competente Unità operativa ha potuto attivare l'emanazione dei primi ordinativi di pagamento.

#### **2.4. Riferimenti normativi**

Le attività dell'Ag.e.a. trovano supporto nella seguenti disposizioni e normativa:

- Decreto del 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”
- Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina
- Soluzione tecnico/organizzativa per la raccolta, il controllo e l’aggiornamento della banca dati nazionale concernete l’anagrafe bovina
- Circolare del Ministero della Salute “Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 – Informativa allineamento basi dati – consegna smart card”
- Circolare del Ministero della Salute n. 2929 “D.M. 31 gennaio 2002 – Marche auricolari”
- Circolare del Ministero della Salute n. 3157 “D.M. 31 gennaio 2002 – Assistenza”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/12/2002 per la nomina del Commissario Straordinario di Governo per l’Anagrafe Nazionale Bovina
- Circolare del Ministero della Salute n. 608/ID/538 “Trasmissione dati di macellazione degli animali della specie bovina- DM 31 gennaio 2002”

### **3. Anagrafe bovina- Introduzione**

L'applicativo Web sviluppato dal Centro Servizi Nazionale (CSN) per l'alimentazione diretta della Banca Dati Nazionale (BDN) per l'anagrafe bovina da parte delle Regioni che non hanno inteso, almeno in una prima fase, dotarsi di una autonoma banca dati regionale, come già riportato nella relazione di novembre 2002, risulta completo in tutte le sue funzionalità e ormai testato in tutte le sue funzionalità anche in campo a far data dal 15 luglio 2003, così come risultano completate le attività di competenza dello stesso CSN relativamente all'esposizione dei diversi web services contemplati nei 3 modelli riportati nell'accordo del 13 giugno allegato al manuale operativo:

- modulo controllo e cooperazione applicativa asincrona: consegnato in data 31 luglio 2002;
- nodo leggero (web services di controllo ed aggiornamento sincrónico): consegnato in data 31 ottobre 2003;
- nodo completo: consegnato in data 31 ottobre 2003.

Le Regioni che hanno inteso dotarsi di tali nodi regionali, dopo l'iniziale scelta della soluzione denominata "modulo

controllo e cooperazione”, hannò finito per optare, dopo la consegna della stessa da parte del Centro Servizi Nazionale, per la soluzione “nodo leggero”, con la sola eccezione della Regione Piemonte che si è affidata alla soluzione “nodo completo”.

Attualmente l’operatività delle Regioni dotate di banca dati regionale autonoma è la seguente:

- Regione Marche: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN risulta in produzione dal 1 novembre 2002;
- Regione Basilicata: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN risulta in produzione dal dicembre 2002;
- Regione Lombardia: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN per la parte di macellazione risulta in produzione dal gennaio 2003; risulta ancora in fase di test per gli eventi relativi ai capi in vita;
- Regione Piemonte: avendo adottato la soluzione del nodo completo ha visto, da parte del CSN, l’installazione dell’applicativo e della banca dati regionale nel corso della prima settimana di dicembre e risulta in produzione dal gennaio 2003;
- Regione Veneto: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN risulta in